



Consiglio europeo

**Bruxelles, 21 luglio 2020
(OR. en)**

EUCO 10/20

**CO EUR 8
CONCL 4**

NOTE

Da:	Segretariato Generale del Consiglio
To:	Delegations
Oggetto:	Riunione speciale del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – Conclusions

Le delegazioni troveranno allegate le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione di cui sopra.

Mentre l'Europa piange la perdita di vite umane per la pandemia di COVID-19, il Consiglio europeo esprime la sua più profonda solidarietà alle vittime e alle famiglie dieredi. Mentre gli europei continuano ad affrontare sfide straordinarie e incertezze nella loro vita quotidiana, tutti i nostri sforzi rimarranno concentrati sulla protezione dei cittadini e sul superamento della crisi.

La crisi del COVID-19 presenta all'Europa una sfida di proporzioni storiche. L'UE e i suoi Stati membri hanno dovuto adottare misure di emergenza per preservare la salute dei cittadini e prevenire il collasso dell'economia. Stiamo lentamente uscendo dalla crisi sanitaria acuta. Mentre è ancora necessaria la massima vigilanza sulla situazione sanitaria, l'accento si sta ora spostando per mitigare i danni socioeconomici. Ciò richiede uno sforzo senza precedenti e un approccio innovativo, che favorisca la convergenza, la resilienza e la trasformazione nell'Unione europea. Su richiesta degli annunci dello Stato o del governo dell'Egli, la Commissione ha presentato alla fine di maggio un pacchetto molto ampio che combina il futuro quadro finanziario pluriennale (MFF) e uno sforzo specifico di recupero nell'ambito dell'UE di nuova generazione (NGEU).

*Sulla base delle ampie conclusioni svoltesi a livello del Presidente del Consiglio europeo e del lavoro svolto in seno al Consiglio, le conclusioni presentano una soluzione equilibrata che si adatti agli interessi e alle posizioni di tutti gli Stati membri. Si tratta di un pacchetto ambizioso e completo che combina il classico **QFP** con uno straordinario sforzo di ripresa destinato ad affrontare gli effetti di una crisi senza precedenti nell'interesse dell'UE.*

*NGEU e MFF vanno insieme. Abbiamo bisogno dello sforzo di recupero come risposta rapida ed efficace a una sfida temporale sa,ma ciò produrrà il risultato desiderato e sarà sostenibile solo se sarà collegato e in armonia con il tradizionale **QFP** che ha plasmato le nostre politiche di bilancio dal 1988 e offre una prospettiva a lungo termine.*

La prima parte di queste conclusioni riguarda lo sforzo di recupero, che è significativo, mirato e limitato nel tempo. Significativo perché gli effetti della crisi sono di vasta portata. Concentrato perché deve indirizzare le regioni e i settori più colpiti dalla crisi. Limitato nel tempo perché il QFP e le norme che lo disciplinano rimangono il quadro di base per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'Unione. I fondi supplementari generati dal prestito dell'UE saranno erogati come sovvenzioni e prestiti tramite gli intrusi e i programmi del QFP. Ciò garantisce coerenza e coerenza. Sia NGEU che MFF contribuiranno a trasformare l'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare l'accordo verde europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.

La seconda parte esamina il QFP 2021-2027. L'approccio si basa sulla proposta di febbraio, che è stata adattata per rispondere alla crisi DEL COVID-19 e alla luce delle misure adottate nell'ambito di NGEU.

I. PROSSIMA GENERAZIONE UE

- A1. L'eccezionalità della situazione economica e sociale dovuta alla crisi del COVID-19 richiede misure eccezionali per sostenere la ripresa e la resilienza delle economie degli Stati membri.
- A2. Il piano per la ripresa europea avrà bisogno di massicci investimenti pubblici e privati a livello europeo per impostare l'Unione sulla strada di una ripresa sostenibile e resiliente, creando posti di lavoro e riparando i danni immediati causati dalla pandemia di COVID-19, sostenendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione. Il QFP, rafforzato da NGEU, sarà il principale strumento europeo.
- A3. Al fine di fornire all'Unione i mezzi necessari per affrontare le sfide poste dalla pandemia di COVID-19, la Commissione sarà autorizzata a prendere in prestito fondi per conto dell'Unione dei mercati dei capitali. I proventi saranno trasferiti ai programmi dell'Unione in conformità con NGEU.

- A4. Dato che ng EU è una risposta eccezionale a tali circostanze temporanee ma estreme, i poteri concessi alla Commissione per raggiungere misure sono chiaramente limitati in termini di dimensioni, durata e portata.
- A5. Per NGEU la Commissione è autorizzata nella decisione sulle risorse proprie di prendere in prestito fondi sui mercati dei capitali per conto dell'Unione fino all'importo di 750 miliardi di euro nei prezzi del 2018; la nuova attività di prestito netto si fermerà al più tardi alla fine del 2026. L'Unione utilizza i fondi presi in prestito sui mercati dei capitali al solo scopo di affrontare le conseguenze della crisi del COVID-19.
- A6. I fondi presi in prestito possono essere utilizzati per prestiti fino a un importo di 360 miliardi di euro nei prezzi del 2018 e per spese fino a un importo di 390 miliardi di euro nei prezzi del 2018.
- A7. Il rimborso è programmato, secondo il principio di una sana gestione finanziaria, in modo da garantire la riduzione costante e prevedibile delle passività fino al 31 dicembre 2058. Gli importi non utilizzati per i pagamenti degli interessi previsti saranno utilizzati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere aumentati al di sopra di tale livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie.
- A8. Gli importi dovuti dall'Unione in un determinato anno per il rimborso del capitale non devono superare il 7,5% dell'importo massimo di 390 miliardi di euro per le spese.
- A9. Gli importi dei massimali per le risorse proprie sono temporaneamente aumentati di 0,6 punti percentuali al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dal suo prestito per affrontare le conseguenze della crisi del COVID-19, fino a quando tutte queste passività non hanno cessato di esistere, e al massimo fino al 31 dicembre 2058.

A10. La decisione del Consiglio sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea chiarirà per quanto riguarda il finanziamento di NGEU i casi in cui la Commissione può provvisoriamente chiamare più risorse dagli Stati membri rispetto alla loro rispettiva quota relativa, con l'aumento delle passività finali degli Stati membri e la loro istituzione. Esso prevede che tale contributo sarà compensato senza indugio, in linea con il quadro giuridico applicabile per il bilancio dell'UE e quindi sulla base delle rispettive chiavi RNL applicabili, senza pregiudicare altre risorse proprie e altre entrate.

Prima di dedicarsi a tali risorse, la Commissione **soddisferà tali esigenze attraverso una gestione attiva del denaro e, se necessario, il ricorso a finanziamenti a breve termine rispetto** ai mercati dei capitali nell'ambito della sua strategia di finanziamento diversificata, coerente con i limiti della decisione sulle risorse proprie.

Solo se tali misure non dovessero generare la liquidità necessaria, la Commissione potrebbe provvisoriamente chiamare come ultima riserva maggiori risorse dalla Commissione.

L'importo delle risorse supplementari che possono essere convocate annualmente dagli Stati membri in tali circostanze è a livello pro rata e, in ogni caso, limitato alla loro quota del massimale di risorse proprie temporaneamente aumentato, vale a dire 0.6% dell'RNL degli Stati membri.

A11. Gli importi NGEU incanalati attraverso il bilancio per le spese costituiscono entrate assegnate all'estero. L'Autorità di bilancio esercita il controllo politico, da definire in accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

A12. Data la necessità di una rapida attuazione del sostegno alla ripresa, è importante creare le giuste condizioni per la rapida attuazione dei progetti di investimento, in particolare nelle infrastrutture. La Commissione è invitata a presentarsi dinanzi al Consiglio europeo di ottobre con proposte su come accelerare e facilitare le procedure negli Stati membri.

A13. Gli impegni giuridici di un programma, che è stato assunto da NGEU, sono assunti entro il 31 dicembre 2023. I relativi pagamenti saranno ammenda entro il 31 dicembre 2026.

A14. Gli importi previsti dal NGEU per i singoli programmi sono i seguenti:

- Recovery and Resilience Facility (RRF) 672,5 miliardi di euro dei quali prestano 360 miliardi di euro di cui concede 312,5 miliardi di euro
- ReactEU: 47,5 miliardi di euro
- Orizzonte Europa: 5 miliardi di euro
- InvestEU: 5,6 miliardi di euro
- Sviluppo rurale: 7,5 miliardi di euro
- Fondo di transizione (JTF): 10 miliardi di euro
- RescEU: 1,9 miliardi di euro
- Totale: 750 miliardi di euro

Impianto di recupero e resilienza

A15. Il 70% delle sovvenzioni erogate dalla RRF è impegnato negli anni 2021 e 2022.

Il restante 30% è interamente impegnato entro la fine del 2023. Di norma, il volume massimo dei prestiti per ciascuno Stato membro non supererà il 6,8% del suo RNL.

A16. Secondo la proposta della Commissione, la chiave di assegnazione degli impegni RRF per gli anni 2021-2022 è istituita. **Nella chiave di assegnazione per l'anno 2023 il criterio della disoccupazione 2015-2019 viene sostituito, in egual proporzione, dalla perdita del PIL reale osservata nel 2020 e dalla perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021 e sarà calcolata entro il 30 giugno 2022.**

A17. Il prefinanziamento per la RRF sarà pagato nel 2021 e dovrebbe essere del 10%.

A18. Gli Stati membri preparano piani nazionali di risanamento e resilienza che stabiliscono l'agenda di riforma e di investimento dello Stato membro per gli anni 2021-23. I piani saranno riesaminati e adattati, se necessario, nel 2022 per tener conto dell'assegnazione finale dei fondi per il 2023.

A19. I piani di risanamento e resilienza sono valutati dalla Commissione entro due proposte della presentazione. I criteri di coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese, nonché il rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dello Stato membro devono avere bisogno del punteggio più alto della valutazione. Un contributo efficace alla transizione verde e digitale è anche un prerequisito per una valutazione positiva.

La valutazione dei piani di risanamento e resilienza è approvata dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, su proposta della Commissione, su un atto attuato che il Consiglio cercherà di adottare entro 4 settimane dalla proposta.

La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà soggetta al soddisfacente adempimento delle tappe e degli obiettivi pertinenti.

La Commissione chiede il parere della commissione economica e finanziaria in base al soddisfacente rispetto delle tappe e degli obiettivi pertinenti. Il Comitato economico e finanziario si impegna a raggiungere un consenso. Se, eccezionalmente, uno o più Stati di Membe ritengono che vi siano gravi deviazioni dal soddisfacente adempimento delle tappe e degli obiettivi pertinenti, essi possono chiedere al Presidente del Consiglio europeo di deferire la questione al prossimo Consiglio europeo.

La Commissione intende prendere una decisione sulla valutazione dell'adempimento soddisfacente delle tappe e degli obiettivi pertinenti e sull'approvazione dei pagamenti conformemente alla procedura di esame.

Se la questione è stata deferita al Consiglio europeo, nessuna decisione della Commissione sull'adempimento soddisfacente delle tappe e degli obiettivi e sull'approvazione dei pagamenti sarà presa fino a quando il prossimo Consiglio europeo non avrà discusso in modo esaustivo la questione. Di norma, tale processo non richiede più di tre mesi dopo che la Commissione ha chiesto al Comitato economico e finanziario il suo parere. Questo processo sarà in linea con l'articolo 17 TEU e l'articolo 317 TFEU.

ReactEU

A20. Nonostante le norme sulla capesante e la redistribuzione, si applicheranno ulteriori assegnazioni; sostenere i settori più importanti che saranno cruciali per gettare le basi per una solida ripresa a seguito della crisi COVID-19 in alcuni Stati membri, ReactEU fornirà le seguenti allocazioni aggiuntive: Lussemburgo (100 milionidieuro); Malta (50 milioni di euro).

Obiettivo climatico

A21. L'azione per il clima sarà integrata nelle politiche e nei programmi finanziati nell'ambito del QFP e dell'UE. Un obiettivo climatico globale del 30% si applicherà all'importo totale della spesa del QFP e dell'UENG e si rifletterà in obiettivi adeguati in termini settoriali. Essi rispetteranno l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e contribuiranno al raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, che saranno aggiornati entro la fine dell'anno. Come principio generale, tutte le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

II. OFP 2021-2027

A22. Il progetto di conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2020 (5846/20) costituisce la base per il compromesso globale. Questo progetto riflette le discussioni che si sono svolte nel corso di molti mesi. Alla luce della crisi del COVID-19 e delle misure adottate nell'ambito del NGEU, sono stati introdotti un certo numero di modifiche che si riflettono nell'allegato.

A23. L'importo complessivo degli impegni è di 1.074,3 miliardi di euro. Questa cifra è leggermente inferiore a quella di febbraio. Ciò deve essere visto sullo sfondo dell'ambizioso sforzo di ripresa europeo delineato nella prima parte di questo documento.

A24. Gli interessi finanziari dell'Unione sono tutelati conformemente ai principi generali incorporati nei trattati dell'Unione, in partiche spettano i valori dell'articolo 2 TEU.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto.

- A25. Lo stanziamento finanziario per RescEU sarà pari a 1,1 miliardi di euro. La salute sarà aumentata a 1,7 miliardi di euro in linea con la proposta della Commissione di rispondere al COVID-19.
- A26. Gli strumenti speciali al di fuori dei massimali sono aumentati di 5 miliardi di euro. Questi 5 miliardi di euro saranno utilizzati per la creazione di una nuova riserva speciale di adeguamento della Brexit per contrastare le conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori più colpiti.
- A27. La proposta di febbraio ha introdotto una serie di misure di maggiore flessibilità nei settori della coesione e dell'agricoltura. Alla luce degli effetti della crisi del COVID-19, viene aggiunto un secondo pacchetto di flessibilità per quanto riguarda le norme di attuazione previste dalla politica di coesione e la PAC, nonché la concentrazione tematica del sostegno all'EDF.
- A28. Per quanto riguarda le risorse proprie dell'UE, il massimale fissato all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali per i pagamenti è fissato all'1,40% del RNL di tutti gli Stati membri; l'importo annuo totale degli stanziamenti per gli impegni deve essere pari all'1,46% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
- A29. Nei prossimi anni l'Unione si adopererà per riformare il sistema delle risorse proprie e introdurre nuove risorse proprie. Come primo passo, una nuova risorsa propria basata su una tassa di plastica non riciclata sarà introdotta e applicata a partire dal 1 gennaio 2021. Come base per ulteriori risorse proprie, la Commissione presenterà nel primo semestre delle proposte del 2021 su un meccanismo di adeguamento **delle frontiere del carbonio e su un prelievo digitale, in vista della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023**. Nello stesso spirito, la Commissione presenterà una proposta su un programma ETS rivisto, eventualmente estendendolo all'aviazione e al marittimo. Infine, l'Unione, nel corso del prossimo QFP, lavorerà per l'introduzione di altre risorse proprie, che possono includere un'imposta sulle transazioni finanziarie. I proventi delle nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzati per il rimborso anticipato dei prestiti NGEU.
- A30. Per il periodo 2021-2027, le correzioni forfettarie ridurranno il contributo annuale basato sull'RNL di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia. Gli Stati membri interessati beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuale basato sull'RNL. Queste riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri States in base al loro RNL.

III. Transizione

A31. Non ci saranno modifiche al QFP 2014-2020. Le due iniziative di investimento per la risposta ai Coronavirus rimangono elementi importanti della nostra risposta a breve termine alla crisi. A causa delle circostanze eccezionali, le azioni previste dal 1o febbraio 2020 onwards dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell'ambito della ReactEU e della RRF a condizione che perseguano gli obiettivi dei rispettivi programmi.

IV. PASSAGGI SUCCESSIVI

A32. Il Consiglio è invitato ad riprendere i negoziati con il Parlamento europeo al fine di garantire la finalizzazione sututti gli atti giuridici, conformemente alla base giuridica pertinente, con urgenza eccezionale, al fine di garantire che l'UE possa rispondere alla crisi.

A33. Non appena la decisione sulle risorse proprie sarà stata adottata, gli Stati membri procederanno con la loro approvazione il più presto possibile, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

I. Orizzontale

1. Il nuovo quadro finanziario pluriennale (MFF) coprirà sette anni tra il 2021 e il 2027. Il bilancio consentirà all'Unione europea di rispondere alle sfide attuali e future e di soddisfare le sue priorità politiche, alla luce della tabella di marcia di Bratislava, nonché delle dichiarazioni di Roma e Sibiu e dell'Agenda strategica per il 2019-2024. Il QFP, rafforzato dalla "Next Generation EU" (NGEU), sarà anche lo strumento principale per l'attuazione del pacchetto di recupero in risposta alle conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19.

2. Il QFP per il periodo 2021-2027 avrà la seguente struttura:
 - Intestazione 1 "Mercato unico, innovazione e digitale";
 - Titolo 2 "coesione, resilienza e valori" che comprenderà una sotto-intestazione per la coesione economica, sociale e territoriale e una sotto-intestazione per la resilienza e i valori;
 - Titolo 3 "Risorse naturali e ambiente" che comprenderà un sottomassimale per le spese relative al mercato e i pagamenti diretti;
 - Titolo 4 "Migrazione e gestione delle frontiere";
 - Titolo 5 "Sicurezza e Difesa";
 - Titolo 6 "Il vicinato e il mondo";
 - Titolo 7 "Amministrazione pubblica europea" che comprenderà un sottosoffitto per le spese amministrative delle istituzioni.

Il raggruppamento delle spese nelle rubriche e nei gruppi politici è concepito per riflettere le priorità politiche dell'Unione e prevedere la necessaria flessibilità nell'interesse di un'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, la riduzione del numero di programmi mira a garantire la coerenza e a promuovere le sinergie. Il quadro generale rifletterà la semplificazione e porterà a una riduzione della burocrazia per i beneficiari e le autorità di gestione, promuoverà le pari opportunità garantendo che le attività e le azioni nei programmi e negli strumenti pertinenti siano legati al genere e contribuiscano all'uguaglianza tra donne e uomini.

3. La cifra massima totale di spesa per l'UE-27 per il periodo 2021-2027 è 1 074 300 milioni di euro di stanziamenti per gli impegni, compresa l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo, e 1 061 058 milioni di euro in stanziamenti per i pagamenti. La ripartizione degli stanziamenti per impegni è descritta di seguito. Lo stesso figures è anche riportato nella tabella contenuta nell'allegato al presente allegato, che stabilisce ugualmente il calendario degli stanziamenti per i pagamenti. Tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti 2018. Ci saranno adeguamenti tecnici annuali automatici per gonfiare gli ioni utilizzando un deflatore fisso del 2%.

Le cifre saranno inoltre presentate a i prezzi correnti utilizzando il deflatore concordato.

4. La Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe disporre del capitale necessario per attuare le politiche dell'Unione. Il Consiglio dei governatori della BEI è invitato a rivedere l'adeguatezza patrimoniale della BEI in considerazione degli strumenti inclusi nel QFP e nel NGEU, nonché del contributo della Banca alle ambizioni dell'Unione nella lotta ai cambiamenti climatici e nella digitalizzazione dell'economia europea. Alla luce di questo riesame, il Consiglio di Gsiesordigerà all'unanimità, deciderà le dimensioni e le modalità di qualsiasi aumento di capitale entro la fine del 2020.
5. Il Consiglio chiederà il consenso del Parlamento europeo in conformità con Articolo 312(2) TFEU che prevede che il Consiglio adotti il regolamento del QFP dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo.

6. Non vi è alcun rietto intermedio del QFP.
7. Il RAL (reste à liquider) è un inevitabile sottoprodotto della programmazione pluriennale e degli stanziamenti differenziati. Tuttavia, il RAL dovrebbe essere più di 308 000 milioni di euro di prezzi correnti entro la fine del quadro finanziario per il periodo 2014-2020, che hanno portato a pagamenti da parte dell'attuale QFP che prevedevano un importo significativo dei pagamenti complessivi nei primi anni del QFP. Al fine di garantire un livello e un profilo modificabili, nonché una progressione ordinata dei pagamenti, vengono adottate diverse misure, come la semplificazione e la definizione di adeguati tassi di prefinanziamento, le norme di decalicio e l'adozione tempestiva della legislazione settoriale per il MFP 2021-2027.
8. Seguendo il principio dell'unità di bilancio, di norma, tutti i prodotti di finanziamento dell'UE saranno inclusi nel QFP. Tuttavia, date le loro specificità, tutti gli strumenti speciali saranno collocati al di fuori dei massimali del QFP nell'impegno e nel pagamento di un'appropriazione o costituiranno voci fuori bilancio. L'Unione deve avere la capacità di rispondere a circostanze eccezionali, interne ed esterne, ed essere in grado di affrontare nuove priorità alla luce della situazione in rapida evoluzione a seguito del COVID-19 pandemic. Allo stesso tempo, la necessità di flessibilità deve essere ponderata rispetto al principio della disciplina di bilancio e della trasparenza delle spese dell'UE che rispettano il carattere vincolante dei massimali del QFP.
9. La durata dei programmi settoriali del QFP dovrebbe, di regola, essere allineata con il periodo di tempo del QFP 2021-2027.
10. Al fine di rispettare le competenze delle rispettive istituzioni e di rispettare la giurisprudenza competente della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli atti delegati sono limitati a elementi non essenziali dei rispettivi atti legislativi.

11. I testi legislativi pertinenti devono ora essere adottati al più presto seguendo le procedure sancite dal trattato,rispettando il ruolo delle diverse istituzioni. Sulla base dei livelli di impegni previsti dal presente accordo, il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato di ciascuna delle imprese,dei programmi e deifondi proposti nell'ambito del QFP.
12. Ricordando i contatti regolari intrattenuti con il Parlamento europeo, in particolare a margine delle riunioni del Consiglio affari generali, il Consiglio europeo invita la Presidenza a portare avanti idiscussioni con il Parlamento europeo.
13. La Commissione è invitata a fornire tutta l'assistenza e il sostegno per facilitare il processo decisionale.
14. Saranno impostati margini appropriati in Intestazioni. All'interno di alcuni programmi, è istituito uno strumento tematico che sarebbe programmato in base alle esigenze; altri programmi prevedono fondi non allocati simili a quelli della flessibilità integrata.
15. Possibile deviazione per gli importi diriferimento per i programmi pluriennali non deve essere superiore al 15% dell'importo per l'intera durata del programma.

Gli Stati membri possono chiedere, su base volontaria, durante il processo di programmazione, all'inizio del periodo eall'attuazione, il trasferimento di:

- i. fino al 5% del totale dell'assegnazione nazionale iniziale da uno qualsiasi dei fondi del^{Regolamento} 1 sulle disposizioni ordinarie nella gestione condivisa a qualsiasi strumento a gestione diretta o indiretta a beneficio dello Stato membro interessato o a qualsiasi altro fondo del regolamento sulle disposizioni ordinarie ai sensi della gestione condivisa, ad eccezione dei trasferimenti che sono possibili solo ai sensi, e,

¹ Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo marittimo europeo e la pesca, il Fondo europeo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

- ii. fino al 20% della rispettiva dotazione finanziaria iniziale del ERDF, della CF e del FSE verso il ERDF, la CF e il FSE, nell'ambito dell'assegnazione di uno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti nell'occupazione e nella crescita"; per la Repubblica ceca, la percentuale sarà fino al 25%.
16. In linea con lo sforzo complessivo di consolidamento, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono ulteriormente semplificati, in particolare nell'InvestEU e nell'ambito dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nel rispetto del principio secondo cui l'uso di questi strumenti è strettamente limitato alle circostanze in cui vi è un chiaro fallimento del mercato e situazioni di investimento non ottimali. Pur riconoscendo le opportunità di questo tipo di finanziamento, le passività finanziarie derivanti da strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria devono essere attentamente monitorate.
17. Il ruolo del bilancio dell'UE nel sostenere l'effettiva attuazione degli obiettivi politici a livello dell'UE dovrebbe essere ulteriormente rafforzato, in particolare rafforzandolo in chiostrato tra il bilancio dell'UE e il semestre europeo, facilitando l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché nei settori della migrazione, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici e dell'uguaglianza tra donne e uomini, nonché le giuste opportunità e pari per tutti.
18. Riflettere l'importanza di affrontare il cambiamento climatico in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi, i programmi e gli strumenti di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dovrebbero mettere in gioco le principali azioni per il clima e il raggiungimento di un obiettivo globale di almeno il 30% del bilancio totale dell'Unione e delle spese NGEU a sostegno degli obiettivi climatici. Le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con il principio del "non nuocere" dell'accordo verde europeo. Una metodologia efficace per il monitoraggio della spesa climatica e delle sue prestazioni, compresa la rendicontazione e le misure pertinenti in caso di progressi insufficienti, dovrebbe garantire che il prossimo QFP nel suo complesso si contribuisca all'attuazione dell'accordo di Parigi. La Commissione riferisce annualmente sulla spesa per il clima. Per affrontare le conseguenze sociali ed economiche dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e del nuovo obiettivo del clima 2030 dell'Unione, verrà creato un meccanismo di transizione giusta, che include un Fondo di transizione giusta.

19. Occorre garantire un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, un'intensificazione dell'azione esterna e gli aspetti interni, in linea con i principi e i valori dell'UE. Ciò sarà possibile in modo più coordinato nei programmi delle rubriche pertinenti, compresa la rapida mobilitazione dei fondi, tenendo conto delle esigenze relative ai flussi migratori. Per tale scopo, componenti dedicati e significativi saranno utilizzati per risolvere i problemi di migrazione esterna nelle rubriche 4, 5 e 6.
20. L'uguaglianza tra donne e uomini, nonché i diritti e le pari opportunità per tutti, e l'integrazione di questi obiettivi dovrebbero essere presi in considerazione e promossi durante la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio dei programmi pertinenti.
21. I programmi dell'Unione dovrebbero essere aperti ai paesi del SEE, ai paesi che aderiscono, ai paesi candidati e ai potenziali candidati, nonché ai partner coperti dalla politica europea di vicinato in conformità con i principi e i termini e le condizioni per il partecipati di questi partner nei programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni o altri strumenti adottati in base a tali accordi. La partecipazione di altri paesi terzi dovrebbe essere oggetto di un accordo che stabilisca le condizioni applicabili alla partecipazione del paese terzo interessato a qualsiasi programma. Tale accordo dovrebbe garantire un giusto equilibrio per quanto riguarda il contributo e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione, non conferire alcun potere decisionale a tali programmi e contenere norme per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
22. Gli interessi finanziari dell'Unione sono tutelati conformemente ai principi generali incorporati nei trattati dell'Unione, in particolare i valori di Article 2 TEU.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto.

23. Sulla base di questo contesto, sarà introdotto un regime di conditionality per proteggere il bilancio e l'UE di prossima generazione. In tale contesto, la Commissione proporrà misure in caso di violazioni dell'adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata.

Il Consiglio europeo tornerà rapidamente all'appello.

24. La Commissione è invitata a presentare ulteriori misure per proteggere il bilancio dell'UE e l'UE di nuova generazione contro frodi e irregolarità. Ciò includerà misure per garantire la raccolta e la comparabilità delle informazioni sui beneficiari finali del divertimento dell'UE ai fini del controllo e dell'audit da includere negli atti di base pertinenti. La lotta contro le frodi richiede un forte coinvolgimento della Corte dei conti europea, dell'OLAF, dell'Eurojust, dell'Europol e, se del caso, dell'EPPO, nonché delle pertinenti autorità competenti degli Stati membri.

II. PARTE I : SPESA

TITOLO 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E DIGITALE

25. Single Market, Innovation and Digital corrisponde ad un settore in cui l'azione dell'UE ha un valore aggiunto significativo. I programmi di questa Rubrica hanno un alto potenziale per contribuire alle priorità di Bratislava e Roma, in particolare per quanto riguarda la promozione della ricerca, dell'innovazione e della trasformazione digitale, gli investimenti strategici europei, l'azione a favore del mercato unico e la competitività delle imprese e delle PMI. Nell'assegnare i finanziamenti all'interno di questa rubrica, è data particolare priorità a fornire un miglioramento sostanziale e progressivo dello sforzo di ricerca e innovazione dell'UE. Allo stesso tempo, dovrebbe essere garantita la complementarità tra i programmi di questa rubrica, come nel settore del digitale.
26. Il livello degli impegni per questa rubrica non supera i 132 781 milioni di euro:

TITOLO 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E DIGITALE						
(Milioni di euro, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
19 721	19 666	19 133	18 633	18 518	18 646	18 473

Progetti su larga scala

27. This Heading continuerà a sostenere i finanziamenti a progetti su larga scala nel nuovo programma spaziale europeo e al progetto internazionale del reattore sperimentale termonucleare (ITER):
- i. La busta finanziaria per l'attuazione di ITER per il periodo 2021-2027 sarà di un massimo di 5 000 milioni di euro.
 - ii. La busta finanziaria per l'attuazione del programma Space per il periodo 2021-2027 sarà di 13 202 milioni di euro, di cui 8 000 milioni di euro saranno dedicati a Galileo e 4 810 milioni di euro a Copernicus.

Orizzonte Europa

28. È necessario rafforzare ed estendere l'eccellenza della base scientifica e dell'innovazione dell'Unione. Lo sforzo di ricerca, sviluppo e innovazione si baserà quindi sull'eccellenza. Il programma Horizon Europe assisterà ipaesi in espansione ad aumentare la partecipazione al programma. Allo stesso tempo, il divario di partecipazione e il divario di innovazione devono continuare ad essere affrontati con varie misure e iniziative come gli incentivi per i consorzi che contribuiscono a colmare tale lacuna. Ciò, unitamente a un'unica serie di norme, garantirà un futuro efficiente ed efficace per una politica di ricerca europea che offrirà anche migliori opportunità alle PMI e ai nuovi arrivati di partecipare ai programmi. Saranno facilitati migliori legami tra istituti di ricerca e innovazione in tutta Europa per rafforzare la collaborazione di ricerca in tutta l'Unione. Particolare attenzione sarà prestata al coordinamento delle attività finanziate attraverso Horizon Europe con quelle sostenute nell'ambito dei programmi dell'Unione, anche attraverso la politica di coesione. In questo contesto, saranno necessarie importanti sinergie tra Horizon Europe e i fondi strutturali ai fini della "condivisione dell'eccellenza", migliorando così la capacità regionale di R&I e la capacità di tutte le regioni di sviluppare cluster di eccellenza.
29. La busta finanziaria per l'attuazione del programma Horizon Europe per il periodo 2021-2027 sarà di 75 900 milioni di euro.

InvestEU

30. Il Fondo InvestEU fungerà da meccanismo unico di sostegno agli investimenti dell'UE per l'azione interna, sostituendo tutti gli strumenti finanziari esistenti. Il suo obiettivo generale è quello di sostenere gli obiettivi politici dell'Unione mobilitando nell'UE investimenti pubblici e private che soddisfano il criterio dell'addizionalità, affrontando in tal modo i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento non ottimali che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva. Disposizioni chiare nell'ambito degli atti di base pertinenti definirà le varie interazioni finanziarie tra i programmi di spesa applicabili e il Fondo InvestEU. L'assegnazione del Fondo InvestEU per il periodo 2021-2027 è di 2 800 miliardi di euro, che saranno integrati da minimi di cofinanziamento dagli strumenti prima del 2021. Un programma dedicato di transizione giusta sarà istituito nell'ambito di InvestEU come secondo pilastro del meccanismo di transizione giusta.

Collegare lo stabilimento europeo

31. Al fine di conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e stimolare la creazione di posti di lavoro, l'Unione ha bisogno di un'infrastruttura aggiornata e ad alte prestazioni per contribuire a connettere e integrare l'Unione e tutte le sue regioni, nei settori dei trasporti, dell'energia e del digitale. Tali collegamenti sono fondamentali per la libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi. Le reti transeuropee facilitano i collegamenti transfrontalieri, come Rail Baltica, promuovono una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuiscono a un'economia sociale di mercato più competitiva e a combattere il cambiamento climatico tenendo conto degli impegni in materia di decarbonizzazione. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo, gli svantaggi derivanti da vulnerabilità geografiche permanenti dovrebbero essere debitamente presi in considerazione.

32. L'envelofinanziario per l'attuazione dello strumento Di collegamento europeo (CEF) per il periodo 2021-2027 sarà di 28 396 milioni di euro. Tale importo sarà ripartito tra i settori come segue:
- a) trasporti: 21 384 milioni di euro,
 - di cui 10 000 milioni di euro saranno solcate dal Fondo di coesione da spendere in linea con il regolamento CEF:
 - o il 30% è reso disponibile sulla base di un elevato grado di competitività tra gli Stati membri che possono beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione e il 70% rispetta le assegnazioni nazionali previste dal Fondo di coesione fino al 2023 e successivamente si basa su un massimo grado di concorrenza tra gli Stati membri aventi diritto al Fondo di coesione;
 - Di cui 1 384 milioni di euro saranno utilizzati per il completamento dei principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra i paesi di coesione per sostenere il funzionamento del mercato unico. Si applicano le norme sulla cofinanza del trasferimento dal Fondo di coesione al CEF.
 - b) energia: 5 180 milioni di euro;
 - c) digitale: 1 832 milioni di euro.

Programma Europa digitale

33. Il programma Europa digitale investirà in capacità digitali strategiche chiave, come l'informatica ad alte prestazioni dell'UE, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza. Esso completerà altri strumenti, in particolare Horizon Europe e CEF, per sostenere la trasformazione sociale. La busta finanziaria per l'attuazione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 sarà di 6 761 milioni di euro.

HEADING2 - COESIONE, RESILIENZA E VALORI

34. L'obiettivo di questa rubrica è contribuire al valore aggiunto dell'UE promuovendo la convergenza, sostenendo gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la crescita, contribuendo a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati membri e in tutta Europa e realizzando l'agenda di Bratislava e Roma. Questa rubrica investe nello sviluppo regionale, nella coesione e nella resilienza, nonché nelle persone, nella coesione sociale e nei valori. Questa rubrica svolgerà un ruolo cruciale nel contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale e nel promuovere valori comuni.
35. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica non supereranno i 377 768 milioni di euro, di cui 330 235 milioni di euro alla sottovoce 2a "coesione economica, sociale e territoriale" e 47 533 milioni di euro saranno destinati alla sotto-rubrica 2b "Resilienza e valori":

COESIONE, RESILIENZA E VALORI						
(Milioni di euro, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
49 741	51 101	52 194	53 954	55 182	56 787	58 809
Sottotitolo 2a: coesione economica, sociale e territoriale						
45 411	45 951	46 493	47 130	47 770	48 414	49 066
Sottotitolo 2b: resilienza e valori						
4 330	5 150	5 701	6 824	7 412	8 373	9 743

Politica di coesione

36. L'obiettivo principale della politica di coesione è quello di sviluppare e perseguire azioni che portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il dorso di ritorno delle regioni meno favorite. Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (ERPD), il filare di gestione condiviso del Fondo sociale europeo Plus (FSE) e del Fondo di coesione (CF), perseguirà i seguenti obiettivi: "Investimenti per l'occupazione e la crescita" negli Stati membri e nelle regioni, che saranno sostenuti da tutti i Fondi; e "cooperazione territoriale europea", che sarà sostenuta dal ERDF.
37. La politica di coesione svolgerà un ruolo sempre più importante nel sostenere il processo di riforma economica in corso da parte degli Stati membri rafforzando il legame con il semestre europeo.
- La Commissione e gli Stati membri tengono conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese durante l'intero processo.
38. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" saranno per un totale di 322 285 milioni di euro e saranno assegnate come segue:
- a) 299 milioni di euro per le regioni meno sviluppate;
 - b) 47 789 milioni di euro per le regioni di transizione;
 - c) 27 212 milioni di euro per le regioni più sviluppate;
 - d) 42 556 milioni di euro per gli Stati membri sostenuti dal Fondo di coesione;
 - e) 1 928 milioni di euro come finanziamento supplementare per le regioni più esterne individuate nell'articolo 349 TFEU e nelle regioni NUTS di livello 2 che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 2 del protocollo n. 6 alla legge di adesione del 1994;
 - f) 500 milioni di euro per gli investimenti interregionali innovation.
39. Non ci sarà alcun adeguamento tecnico.

40. L'importo delle risorse disponibili per il FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" sarà di 87 319 milioni di euro, compresi finanziamenti specifici per le regioni più esterne e settentrionaliscarsamente popolate di 473 milioni di euro. Per la cooperazione transnazionale saranno stanziati 175 milioni di euro di risorse del FSE per l'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative nell'ambito della gestione diretta o indiretta.
41. L'importo del sostegno del Fondo di coesione da trasferire al CEF sarà 10 000 milioni di euro. Gli stanziamenti del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro saranno ridotti di conseguenza. Le modalità di utilizzo dell'importo trasferito sono incluse in Heading 1, CEF.
42. Le risorse per l'obiettivo di "cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammonteranno a un totale di 7 950 milioni di euro e saranno distribuite come segue:
- a) un totale di 5 713 milioni di euro per la cooperazione marittima e transfrontaliera fondiaria;
 - b) un totale di 1 466 milioni di euro per la cooperazione transnazionale;
 - c) un totale di 500 milioni di euro per la cooperazione interregionale;
 - d) un totale di 271 milioni di euro per la cooperazione delle regioni periferiche.
- L'importo di 970 milioni di euro stanziato dalla Commissione per l'ETC - per gli investimenti interregionali nell'innovazione è suddiviso in due parti:
- 500 milioni di euro sono dedicati agli investimenti interregionali per l'innovazione nell'ambito della gestione diretta o indiretta del ERDF nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" e
 - Di cui sopra sono inclusi 470 milioni di euro, tenendo conto dell'architettura aggiornata dei programmi ETC.
43. Lo 0,35% delle risorse globali sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Definizioni e ammissibilità

44. Le fonti di Rprovenienti dal ERDF e dal FSE per l'obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" saranno assegnate a tre tipi di regioni di livello 2 di NUTS, tenendo conto della classificazione NUTS a partire dal 2016, definita sulla base di come il loro PIL pro capite, misurato instandard di potere purchasing (PPS) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, si riferisce al PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento, come segue:
- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-27;
 - b) regioni di transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 100% del PIL medio dell'UE-27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100% del PIL medio dell'UE-27.
45. Il Fondo di coesione sosterrà gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al periodo 2015-2017, è inferiore al 90% dell'RNL medio per capita dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Metodologia sull'allocazione delle risorse globali per Stato membro per il periodo 2021-27

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili ai sensi dell'obiettivo

Investimenti per l'occupazione e la crescita

46. L'assegnazione dello Stato membro è la somma delle assegnazioni per le singole regioni ammissibili, calcolata in base ai seguenti passaggi:
- a) determinazione di un importo assoluto annuo (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione per la differenza tra il PIL pro capite di tale regione, misurato in SPA, e il PIL pro capite medio dell'UE-27 in SPA;

- b) l'applicazione di una percentuale a un importo assoluto di cui sopra al fine di determinare la busta finanziaria di tale regione; è la percentuale è graduata per riflettere la relativa prosperità, misurata in PPS, rispetto alla media UE-27, dello Stato membro in cui si trova la regione ammissibile, vale a dire:
- i. per le regioni degli Stati membri il cui livello di PL pro capite è inferiore all'82% della media UE: 2,85%;
 - ii. per le regioni degli Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% e il 99% della media UE: 1,25%;
 - iii. per le regioni degli Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99% della media UE: 0,75%.
- c) all'importo ottenuto in base al passo (b) viene aggiunto, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 euro per disoccupato all'anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che supera il numero che sarebbe disoccupato se si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- d) all'importo ottenuto nella fase (c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) all'anno, applicati al numero di giovani disoccupati in quella regione che superano il numero di disoccupati se si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- e) all'importo ottenuto nel punto (d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 270 euro per persona (fascia di età 25-64 anni) all'anno, applicato al numero di persone in quella regione che dovrebbero essere sottratte al fine di raggiungere il livello medio di basso tasso di istruzione (meno dell'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

- f) l'importo ottenuto al punto (e) è aggiunto, se del caso, un importo di EUR 1 per tonnellata di CO₂ equivalente all'anno applicato alla quota di popolazione della regione del numero di tonnellate di CO₂ equivalente a cui lo Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas greenhouse al di fuori del regime di scambio di quote di emissione fissato per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
- g) all'importo ottenuto al punto (f) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 euro per persona per utente, applicato alla quota di popolazione delle regioni di migrazione netta dall'esterno dell'UE allo Stato membro il 1° gennaio 2014.

Metodo di assegnazione per le regioni di transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti per l'occupazione e la crescita

47. L'assegnazione di ciascuno Stato membro è la somma delle assegnazioni per le singole regioni ammissibili, calcolata in base alle seguenti fasi:
- a) l'intensità minima e massima dell'aiuto teorico per ciascuna regione di transizione ammissibile. Il livello minimo di sostegno è determinato dall'intensità iniziale media pro capite degli aiuti di tutte le regioni più sviluppate, vale a dire 15,2 euro pro capite e all'anno. Il livello massimo di sostegno si riferisce a una regione teorica con un PIL pro capite del 75% della media UE-27 ed è calcolato utilizzando il metodo definito nel paragraph 46
(a) e (b) sopra. Dell'importo ottenuto con questo metodo, si tiene conto del 60%;
 - b) calcolo delle prime allocazioni regionali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (in SPA) attraverso un'interpolazione lineare del PIL pro capite relativo della regione rispetto all'UE-27;
 - c) all'importo ottenuto nel punto di cui al punto (b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 euro per disoccupato all'anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che supera il numero che sarebbe disoccupato se si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

- d) all'importo ottenuto nella fase (c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) all'anno, in base al numero di giovani disoccupati in quella regione che superano il numero di disoccupati se si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;
- e) all'importo ottenuto in base al punto (d) viene aggiunto, se applicabili, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 euro a persona (fascia di età 25-64 anni) all'anno, applicato al numero di persone in quella regione che dovrebbero essere sottratte al fine di raggiungere il livello medio di istruzione bassa (meno istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;
- f) al valore ottenuto in base al punto (e) si aggiunge, se del caso, un importo di EUR per tonnellata di CO2 equivalente all'anno applicato alla quota di popolazione del region del numero di tonnellate di CO2 equivalente al quale lo Stato membro supera l'obiettivo di gas a effetto serra al di fuori del regime di scambio di quote di emissione fissato per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
- g) all'importo ottenuto in base al punto (f), un importo derivante dall'assegnazione di un premio di 405 euro a persona all'anno, applicato alla quota di popolazione della regione di migrazione netta dall'esterno dell'UE allo Stato membro
1o gennaio 2014.

Metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili ai sensi dell'obiettivo

Investimenti per l'occupazione e la crescita

48. L'inviluppo finanziario teorico iniziale totale sarà ottenuto moltiplicando un'intensità di aiuto pro capite e per anno di 15,2 euro per la popolazione ammissibile.

49. La quota di ogni Stato membro interessato sarà la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, che sono determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione regionale totale (peso del 20%);
 - b) numero di disoccupati nelle regioni NUTS di livello 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più degradate (peso 12,5%);
 - c) l'occupazione sarà aggiunta per raggiungere il tasso medio di occupazione (età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (peso 20%);
 - d) numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere il tasso medio di istruzione terziaria (età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (peso 22,5%);
 - e) numero di giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) da sottrarre per raggiungere il tasso medio di abbandoni precoci derivanti dall'istruzione e dalla formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) di tutte le regioni più diverse (peso del 15%);
 - f) differenza tra il PIL osservato della regione (misurato in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione dovesse avere lo stesso PIL pro capite della regione NUTS più prospera di livello 2 (peso 7,5%);
 - g) popolazione di regioni NUTS di livello 3 con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (peso 2,5%).
50. All'importo della regione NUTS di livello 2 ottenuto ai sensi del punto 44 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 euro per tonnellata di CO₂ equivalente all'anno applicato alla quota di popolazione della regione del numero di tonnellate di CO₂ equivalente rispetto al quale lo Stato membro supera l'obiettivo di emissioni di gas a effetto serra al di fuori del regime di scambio di quote di emissione fissato per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

51. Per gli importi della regione NUTS di livello 2 ottenuti a i sensi del punto 45, si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 euro a persona all'anno, applicato alla quota di popolazione della regione di migrazione netta dall'esterno dell'UE allo Stato membro dal 1 gennaio 2014.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione

52. La busta finanziaria sarà ottenuta moltiplicando l'intensità media dell'aiuto pro capite e per anno di 62,9 euro per la popolazione ammissibile. L'assegnazione di ciascuno Stato membro di questa busta finanziaria teorica corrisponde a una percentuale basata sulla sua popolazione, superficie e prosperità nazionale, e si otterrà applicando le seguenti fasi:
- a) calcolo della media aritmetica delle quote di popolazione e superficie di tale Stato membro della popolazione totale e della superficie di tutti gli Stati membri ammissibili.
Se, tuttavia, la quota di popolazione totale di uno Stato membro supera di un fattore di cinque o più la sua quota di superficie, riflettendo una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata per il passo;
 - b) l'adeguamento delle cifre percentuali così ottenute da un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale in base alla quale l'RNL pro capite di tale Stato membro (misurato in SPA) per il periodo 2015-2017 supera o scende al di sotto della media dell'RNL pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).

Per ogni Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non sarà superiore a un terzo dell'allocazione totale meno l'assegnazione per l'obiettivo europeo di sviluppo territoriale dopo l'applicazione di paragraphs 50 a 55. Questa regolazione aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai paragrafi da 40 a 45.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo europeo di cooperazione territoriale

53. L'assegnazione delle risorse da parte degli Stati membri, che coprono la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e più esterna delle regioni, è determinata come la somma ponderata delle azioni determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello 3 NUTS e di altre regioni di livello 3 DI NUTS, di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dal confine (peso 45,8%);
 - b) popolazione che vive entro 25 chilometri dai confini (peso 30,5%);
 - c) popolazione degli Stati membri (peso 20%);
 - d) popolazione totale di regioni più esterne (peso del 3,7%).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma dei pesi dei criteri (a) e (b). La quota della componente transnazionale corrisponde al peso del criterio (c). La quota della cooperazione delle regioni più esterne corrisponde all'otto del criterio (d).

Metodo di assegnazione per i finanziamenti aggiuntivi per le regioni esterne individuate

Articolo 349 TFEU e le regioni di livello 2 NUTS che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 2 del protocollo n. 6 alla legge di adesione del 1994

54. Alle regioni NUTS di livello 2 più esterne e alle regioni NUTS di livello 2 più periferiche e alle regioni NUTS di livello 2 scarsamente popolate sarà assegnata un'assegnazione speciale addizionale corrispondente a un'intensità di aiuto di 40 euro per abitante all'anno. Tale assegnazione sarà distribuita per regione a uno Stato membro in modo proporzionale alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi di trasferimenti dai fondi a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale (capping e reti di sicurezza)

55. Al fine di contribuire al raggiungimento di un'adeguata concentrazione dei finanziamenti per la coesione sulle regioni meno sviluppate e nelle regioni membro e alla riduzione della disparità nella media degli aiuti pro capite, il livello massimo di trasferimento (capping) dei Fondi a ogni singolo Stato membro sarà determinato come percentuale del PIL dello Stato membro, per cui tali percentuali saranno i seguenti:

- a) per gli Stati membri il cui PN pro capite medio (in SPA) per il periodo 2015-2017 è inferiore al 55% della media UE-27: 2,3% del loro PIL;
- b) per gli Stati membri il cui PN pro capite medio (in SPA) per il periodo 2015-2017 è pari o il 68% della media UE-27: 1,5% del loro PIL;
- c) per gli Stati membri il cui PN pro capite medio (in SPA) per il periodo 2015-2017 è pari o superiore al 55% e al di sotto del 68% della media UE-27: la percentuale si ottiene attraverso una scommessa di interpolazione lineare tra 2,3% e 1,5% del loro PIL che porta a una riduzione proporzionale della percentuale massima rispetto all'aumento della prosperità.

Il limite sarà applicato annualmente alle proiezioni del PIL della Commissione e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (ad eccezione delle regioni più sviluppate e dell'obiettivo europeo di cooperazione territoriale) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il massimo livello di trasferimento.

56. Le norme descritte in paragraph 50 non comporteranno stanziamenti per Stato membro superiori al 107% del loro livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento sarà applicato proporzionalmente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo europeo di sviluppo territoriale) agli Stati membri interessati al fine di ottenere il massimo livello di trasferimento.

57. Ho n ordine di consolidare gli sforzi di convergenza e di garantire che la transizione sia graduale e graduale, l'assegnazione minima totale dei Fondi per uno Stato membro corrisponderà al 76% della sua allocazione totale individuale 2014-2020. L'assegnazione minima totale dei Fondi per uno Stato membro in cui almeno un terzo della popolazione vive in regioni di livello NUTS 2 con un PIL/capo inferiore al 50% della media UE, corrisponderà all'85% della sua allocazione individuale 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per fulare tale requisito saranno applicati proporzionalmente alle assegnazioni dei Fondi, escludendo gli stanziamenti nell'ambito dell'obiettivo europeo di cooperazione territoriale.
58. L'allocazione totale massima dei Fondi per uno Stato membro che ha un PNL pro capite (in PPS) di almeno il 120% della media UE-27 corrisponderà all'80% del suo allocazione totale 2014-2020. L'allocazione totale massima dei fondi per uno Stato membro con un PL pro capite (in SPA) è pari o superiore al 110% e inferiore al 120% della media UE-27 corrisponderà al 90% della sua allocazione totale 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per adempiere a tale requisito saranno applicati proporzionalmente alle assegnazioni dei Fondi, escludendo l'assegnazione nell'ambito dell'obiettivo europeo di cooperatività territoriale. Se uno Stato membro dispone di regioni di transizione per le quali si applica il paragrafo 61, il 25% dell'assegnazione di tale Stato membro alle regioni più sviluppate viene trasferito all'assegnazione dei transiti di tale Stato membro sulle regioni.

Disposizioni aggiuntive di assegnazione

59. Fo tutte le regioni classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'investimento per l'occupazione e l'obiettivi di crescita correrà al 60% della loro precedente allocazione media annuale indicativa nell'ambito dell'investimento per posti di lavoro e obiettivo di crescita, calcolato dalla Commissione nell'ambito del QFP 2014-2020.

60. Nessuna regione di transizione riceverà meno di quello che avrebbe ricevuto se fosse stata una regione più sviluppata.
61. L'assegnazione minima totale di uno Stato membro per le regioni di transizione, che già nel 2014-2020 erano già in transizione, corrisponderà ad almeno il 65% dell'assegnazione totale 2014-20 per queste regioni in tale Stato membro.
62. Nonostante i paragraph s 55-58, si applicano ulteriori stanziamenti, come indicato nei paragrafi da 63 a 67.
63. Un totale di 120 milioni di euro sarà stanziato per il programma PEACE PLUS a sostegno della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera Nord-Sud.
64. Nel caso in cui la popolazione di uno Stato membro sia diminuita, in media, di oltre l'1% all'anno, tra il periodo 2007-2009 e il 2016-2018, tale Stato membro riceverà un'allocazione supplementare equivalente alla diminuzione totale della popolazione tra i due periodi moltiplicati per 500 euro. Tale stanziamento supplementare è destinato alle regioni meno sviluppate dello Stato membro interessato..
65. Per le regioni meno sviluppate degli Stati membri che hanno beneficiato solo di un periodo di politica di coesione, alle regioni meno sviluppate è destinata un'ulteriore dotazione di 400 milioni di euro alle regioni meno sviluppate.

66. Al fine di riconoscere le sfide poste dalla situazione degli Stati membri insulari e dall'altissima distanza di alcune parti dell'Unione europea, Malta e Cipro riceveranno un ingombro aggiuntivo di 100 milioni di euro ciascuno per i Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione". Alle zone settentrionali scarsamente popolate della Finlandia è assegnata una busta supplementare di 100 milioni di euro nell'ambito dei Fondi strutturali.
67. I Fondi strutturali forniranno i seguenti stanziamenti supplementari nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione": 200 milioni di euro per il Belgio per le regioni di transizione, 2 milioni di euro per la Bulgaria per le regioni meno sviluppate, 1 550 milioni per la Repubblica ceca nell'ambito del Fondo di coesione, 100 milioni di euro per Cipro per i Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", 50 milioni di euro per l'Estonia, 650 milioni di euro per la Germania per le regioni di transizione che rientrano nella rete di sicurezza, come indicato al paragrafo 61, 50 milioni di euro per Malta per i Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", 50 milioni di euro per l'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", 50 milioni di euro per l'Estonia, 650 milioni di euro per la Germania per le regioni di transizione che rientrano nella rete di sicurezza, come indicato al paragrafo 61, 50 milioni di euro per Malta per i Fondi strutturali per i fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", 50 milioni di euro per l'Estonia, 650 milioni di euro per la Germania per le regioni di transizione che rientrano nella rete di sicurezza, come indicato al paragrafo 61, 50 milioni di euro per Malta per i Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione", 600 milioni di euro per la Polonia per le regioni meno sviluppate, 300 milioni di euro per il Portogallo per le regioni di transizione e 350 milioni di euro per la regione più sviluppata della Slovenia.

Tassi di cofinanziamento

68. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo degli investimenti per l'occupazione e la crescita non sarà superiore a:
- a) 85% per le regioni meno sviluppate;
 - b) Il 70% per le regioni di transizione che nel periodo di programmazione 2014-2020 sono state classificate come regioni meno sviluppate;
 - c) 60% per le regioni transitorie;

- d) 40% per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento per le regioni periferiche non saranno superiori all'85%. Il tasso di cofinanziamento del Fondo di coesione non sarà superiore all'85%.

Possono essere applicati tassi di cofinanziamento più elevati per le priorità a sostegno delle azioni innovative e per il sostegno ai più svantaggiati e fecondi.

Il tasso di cofinanziamento dei programmi Interreg non sarà superiore all'80%.

Possono essere applicati tassi di cofinanziamento più elevati per i programmi di cooperazione transfrontaliera esterni nell'ambito dell'obiettivo europeo di cooperazione territoriale (Interreg).

Le misure di assistenza tecnica attuate per iniziativa o per conto di la Commissione possono essere finanziate al tasso del 100%.

Misure legate a una solida governance economica

69. Dovrebbero essere mantenuti meccanismi volti a garantire un collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la governance economica dell'Unione, consentendo alla Commissione di richiedere una revisione o modifiche ai programmi pertinenti al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di massimizzare l'impatto della crescita e della competitività dei Fondi; proposal to the Council to suspend all or part of the commitments or payments for one or more of the programmes of the Member State concerned where that Member State fails to take effective action in the context of the economic governance

Tariffe diancing pre-fin

70. La Commissione pagherà un prefinanziamento sulla base del sostegno totale dei Fondi stabilito nella decisione di approvazione del programma. Il prefinanziamento per ciascun Fondo sarà pagato a rate annuali, a seconda della disponibilità di fondi, come segue:
- a) 2021: 0,5%;
 - b) 2022: 0,5%;
 - c) 2023: 0,5%;
 - (d) 2024: 0,5%;

- e) 2025: 0.5%;
- f) 2026: 0,5%.

Il prefinanziamento per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) sarà pagato a rate annuali, a seconda della disponibilità di fondi, come segue:

- a) 2021: 1%;
- b) 2022: 1%;
- c) 2023: 3%;
- (d) 2024: 3%;
- e) 2025: 3%;
- f) 2026: 3%.

Il prefinanziamento per ciascun Fondo e per l'obiettivo europeo di cooperazione territoriale deve essere eliminato ogni anno con l'accettazione dei conti.

Per il Fondo per l'asilo e la migrazione, sarà stabilito il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere e lo strumento dei visti un tasso di prefinanziamento specifico.

I programmi relativi al periodo 2014-2020 saranno prefinanziati ad un tasso del 2% a partire dal 1o gennaio 2021.

Regole di disimpegno

71. Qualsiasi importo in un programma che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026. La data definitiva di ammissibilità rimarrà al 31 dicembre 2029.

Concentrazione tematica del sostegno erfetale

72. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita, le risorse totali del FES in ciascuno Stato membro saranno concentrate a livello nazionale o regionale come segue:
- a) Gli Stati membri con un rapporto di reddito nazionale lordo pari al 100% o più alle regioni sviluppate definiranno almeno l'85% delle loro risorse ERDF totali in priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligenti" e "verdi" e almeno dal 30% al "verde";
 - b) Gli Stati membri con un rapporto nazionale lordo pari o superiore al 75% e inferiore al 100% o alle regioni di transizione definiranno almeno il 40% delle loro risorse ERDF totali in priorità diverse dall'assistenza tecnica a "intelligente", e almeno dal 30% al "verde";
 - c) Gli Stati membri con un rapporto nazionale lordo di reddito inferiore al 75% o meno regioni sviluppate definiranno almeno il 25% delle loro risorse ERDF totali in base a priorità diverse dall'assistenza tecnica a "intelligente" e almeno dal 30% al "verde".

Gli Stati membri decideranno all'inizio del periodo di programmazione il livello – nazionale o regionale – a cui si applicherebbe la concentrazione tematica. Quando uno Stato membro decide di stabilire la concentrazione tematica a livello regionale, le sue esigenze saranno definite per tutte le regioni dello Stato membro incluse nella stessa categoria di sviluppo.

Se la quota delle risorse del Fondo di coesione stanziata per sostenere l'obiettivo "verde" è superiore al 50%, gli stanziamenti superiori al 50% possono essere conteggiati per ottenere le scorte di guerra con le quote minime di ERDF.

Ai fini del presente paragrafo, il rapporto di reddito nazionale lordo indica il rapporto tra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in PPS e calcolato sulla base delle cifre dell'Unione per il periodo 2015-2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite in PPS dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Sostegno alla comunità turco-cipriota

73. This Heading finanzierà anche il sostegno alla comunità turco-cipriota.

Interessi

74. La busta finanziaria per i pagamenti di interessi dovuti dall'Unione in relazione ai suoi prestiti sui mercati dei capitali ai sensi della NGEU per il periodo 2021-2027 sarà pari a 12 914 milioni di euro. Gli importi non utilizzati per i pagamenti di interessi saranno utilizzati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere aumentati al di sopra di questo livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie.
75. Lo strumento tecnico di supporto migliorerà la capacità amministrativa degli Stati membri di progettare, sviluppare e attuare le riforme. Sarà disponibile per tutti gli Stati membri e avrà una busta finanziaria per il periodo 2021-2027 di 767 milioni di euro.

Investire nelle persone, coesione e valori soc

76. L'Iniziativa FSE fornirà un sostegno completo all'occupazione giovanile, la riqualificazione e la riqualificazione dei lavoratori, l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, compresa la povertà infantile, unendo i programmi esistenti: il Fondo sociale europeo, l'iniziativa per l'occupazione giovanile, il Fondo per gli aiuti europei ai più svantaggiati e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.

La busta finanziaria totale per il FSE per il periodo 2021-2027 sarà di 87 995 milioni di euro, di cui:

- 676 milioni di euro per il filo neogestito del FSE;
- 87 319 milioni di euro per il FSE, in una gestione condivisa nell'ambito dell'obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita.

Il filone di gestione condiviso rimarrà sotto un sottotitolo insieme al ERDF e al Fondo di coesione.

77. Per quanto riguarda le risorse del FSE, nell'ambito della gestione condivisa, ogni Stato membro assegna:
- a) almeno il 25% agli obiettivi specifici per l'inclusione sociale, compresa l'integrazione dei migranti;
 - b) a least 2% all'obiettivo specifico che riguarda la deprivazione materiale;
 - c) almeno il 10% ad azioni mirate per i giovani non occupati (NEET) nel caso in cui abbia un tasso di NEET superiore alla media dell'UE.
78. Il nuovo programma offrirà opportunità di apprendimento e mobilità agli alunni, agli apprendisti, ai giovani, agli studenti e agli insegnanti. Essa si concentrerà fortemente sull'inclusione delle persone con meno opportunità e rafforzare opportunità di cooperazione transnazionale per le università, l'istruzione professionale e gli istituti di formazione. L'Erasmus continuerà a sostenere la cooperazione nel campo dello sport. La busta finanziaria per l'attuazione del programma Erasmus per il periodo 2021-2027 sarà 21 milioni di euro.

Resilienza

79. La busta finanziaria del programma RescEU nell'ambito del QFP sarà di 1 106 milioni di euro.
80. Sarà istituito un programma sanitario. La busta finanziaria del programma Sanità nell'ambito del QFP sarà di 1 670 milioni di euro.
81. La busta finanziaria per il programma Europa creativa nell'ambito del QFP sarà 1 642 milioni di euro e la busta finanziaria per il programma Giustizia, Diritti e Valori nell'ambito del QFP sarà di 841 milioni di euro.

82. L'importo dell'Eurojust sarà superiore di almeno il 10% rispetto al livello del 2020 in termini reali.

83. Saranno garantite risorse adeguate per la Procura europea e l'OLAF al fine di garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

TITOLO 3 - RISORSE NATURALI E AMBIENTE

84. I finanziamenti in questa Intestazione si concentrano sulla realizzazione di un valore aggiunto attraverso una politica agricola, marittima e della pesca modernizzata e sostenibile, nonché promuovendo l'azione per il clima e la protezione dell'ambiente e della biodiversità. L'integrazione del clima nel bilancio e una maggiore integrazione degli obiettivi ambientali conferiscono a questa rubrica un ruolo chiave nel raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di almeno il 30% della spesa dell'UE che contribuisce agli obiettivi climatici.
85. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che consiste nell'agricoltura e nella politica marittima, nonché l'azione per l'ambiente e il clima non supereranno i 356 374 milioni di euro, di cui 258 594 milioni di euro saranno stanziati per commercializzare spese di mercato e pagamenti diretti. I pagamenti diretti ai sensi della regolamentazione (UE) n. 1307/2013 e ai sensi del regolamento del piano strategico della PAC non supereranno i 239 916 milioni di euro.

RISORSE NATURALI E AMBIENTE						
(Milioni di euro, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55 242	52 214	51 489	50 617	49 719	48 932	48 161
di cui : Spese di mercato e pagamenti diretti						
38 564	38 115	37 604	36 983	36 373	35 772	35 183

Politica agricola comune

86. Una politica agricola comune (PAC) riformata e modernizzata garantirà l'accesso a alimenti sicuri, di alta qualità, accessibili, nutrienti e diversificati. Sosterrà la transizione verso un settore agricolo economicamente, ecologico e socialmente sostenibile e orientato al mercato e lo sviluppo di vivaci aree rurali. La PAC continuerà a realizzare gli obiettivi fissati nei Trattati e a fornire un equo tenore di vita alla comunità agricola. La PAC terrà pienamente conto anche dei requisiti degli animali. Si dovrebbe tener conto della struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole.
87. Un nuovo modello di consegna che esprima entrambi i pilastri sotto un unico strumento di programmazione - il piano strategico della PAC - garantirà il contempo al contempo di obiettivi comuni fissati a livello dell'UE. Il nuovo modello di erogazione garantirà maggiore flessibilità agli Stati membri e contribuirà alla semplificazione. La quota delle spese della PAC che dovrebbe essere dedicata all'azione per il clima è del 40%.
88. La politica agricola comune per il periodo 2021-2027 continuerà a basarsi sulla struttura dei due pilastri:
- a) Il pilastro I (misura di mercato e pagamenti diretti) fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di mercato. Contribuirà, in particolare attraverso una nuova architettura ambientale, ad un più alto livello di ambizione ambientale e climatica del Common Agricultural Policy. Le misure del pilastro I, come nell'attuale periodo di finanziamento, saranno finanziate interamente dal bilancio dell'UE.
 - b) Il pilastro II (Sviluppo rurale) fornirà beni pubblici specifici per il clima e l'ambiente, migliorerà la competitività degli operatori dell'agricoltura e della silvicoltura, promuoverà la diversificazione dell'attività economica e la qualità della vita e del lavoro nelle zone rurali, comprese le aree con vincoli specifici. Le misure del pilastro II saranno cofinanziate dagli Stati membri.

Pilastro I

Convergenza esterna

89. La convergenza esterna dei pagamenti diretti continuerà. Tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media UE colmeranno il 50% del divario tra l'attuale livello medio di pagamenti diretti e il 90% della media UE in sei steps uguali a partire dal 2022. Questa convergenza sarà finanziata in modo proporzionale da tutti gli Stati membri. Inoltre, tutti gli Stati membri avranno un livello di almeno 200 euro per ettaro nel 2022 e tutti gli Stati membri raggiungeranno almeno 215 euro per ettaro entro il 2027.

Tappa dei pagamenti diretti per i grandi agricoltori

90. Il limite dei pagamenti diretti per i grandi beneficiari sarà introdotto su base volontaria a un livello di 100 000 euro. Si applicherà solo al Basic Income Support for Sustainability (BISS). Quando si applica il limite di partecipazione, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo del sostegno al reddito di base per la sostenibilità per beneficiario a tutti i costi legati al lavoro.

Riserva agricola e disciplina finanziaria

91. Una riserva destinata a fornire sostegno al settore agricolo o allo scopo di gestire il mercato o distabilizzarsi o in caso di crisi che interessano la produzione o la distribuzione agricola ("la riserva agricola") deve essere istituita all'inizio di ogni anno nel Fondo europeo di garanzia agricola (EAGF). L'importo della riserva agricola è pari a 450 milioni di euro di prezzi correnti all'inizio di ogni anno del periodo 2021-2027. Gli importi inutilizzati della riserva di crisi agricola nell'esercizio 2020 saranno trasferiti all'esercizio 2021 per istituire la riserva (anni esatti da sincronizzare con il periodo transitorio della PAC). Gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola sono trasferiti per finanziare la riserva agricola. Nel caso in cui la riserva venga utilizzata, sarà ricompilata utilizzando i ricavi esistenti assegnati al FEG, i margini disponibili sotto il sottosoffitto del FEG o, come ultima risorsa, dal meccanismo di disciplina finanziaria.

92. Il meccanismo di disciplina finanziaria rimarrà allo scopo di garantire il rispetto del sottomassimale del FEG.

Flessibilità tra i pilastri

93. Gli Stati membri possono decidere di mettere a disposizione un sostegno supplementare:
- per le misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale finanziate nell'ambito dell'EAFRD negli esercizi finanziari 2022-2027, fino al 25% dei loro massimali nazionali annuali stabiliti nell'allegato IV del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme o sostegno per i piani strategici dopo la deduzione delle assegnazioni per il cotone stabilite nell'allegato VI per gli anni dal 2021 al 2026. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. La soglia può essere aumentata di 15 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino il corrispondente aumento per gli interventi finanziati dall'EAFRD che affrontano specifici obiettivi legati all'ambiente e al clima e 2 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino l'aumento corrispondente per gli interventi finanziati dall'EAFRD per sostenere i giovani agricoltori;
 - fino al 25% dell'assegnazione dello Stato membro per l'EAFRD negli esercizi 2022-2027 all'assegnazione dello Stato membro per i pagamenti diretti definita nell'allegato IV del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici per gli esercizi di calendario dal 2021 al 2026. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per il sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale. La soglia può essere scesa al 30% per gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media UE.

Pilastro II

Distribuzione del sostegno allo sviluppo rurale

94. Lo stanziamento per EAFRD per il periodo 2021-2027 è di 77 850 milioni di euro, di cui lo 0,25% sarà utilizzato per l'assistenza tecnica della Commissione. Per gli Stati membri che si trovano ad affrontare particolari sfide strutturali nel loro settore agricolo o che hanno investito molto nella spesa del pilastro II o che devono trasferire importi più elevati al pilastro I per aumentare il grado di convergenza, all'interno dell'importo globale complessivo saranno effettuate le seguenti allocazioni supplementari: Belgio (100 milioni di euro), Germania (650 milioni di euro), Irlanda (300 milioni di euro), Grecia (300 milioni di euro), Spagna (500 milioni di euro), Francia (1 600 milioni di euro), Croazia (100 milioni di euro), Italia (500 milioni di euro), Cipro (50 milioni di euro), Malta (50 milioni di euro), Austria (250 milioni di euro), Slovacchia (200 milioni di euro), Slovenia (50 milioni di euro), Portogallo (300 milioni di euro), Finlandia (400 milioni di euro).

Prefinanziamento dello sviluppo rurale

95. Un prefinanziamento iniziale è versato a rate come segue:
- a) nel 2021: 1% dell'importo del sostegno dell'EAFRD per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - b) nel 2022: 1% dell'importo del sostegno dell'EAFRD per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - c) nel 2023: 1% dell'importo del sostegno dell'EAFRD per l'intera durata del piano strategico della PAC.

(Anni esatti da sincronizzare con il periodo transitorio della PAC).

Tassi di cofinanziamento per il sostegno allo sviluppo rurale

96. Il tasso massimo di maturazione dell'EAFRD, che deve essere stabilito nei piani strategici della PAC, è:

- a) l'80% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni più esterne e nelle isole minori dell'Egeo ai quali è il significato della regolamentazione (UE) n. 229/2013;
- b) l'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
- c) il 60% dell'importo di spesa pubblica ammissibile nelle regioni di transizione;
- d) 65% delle spese ammissibili per i pagamenti per vincoli naturali o di altro tipo specifici;
- e) 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di contribuzione EAFRD è del 20%. Per gli impegni ambientali, climatici e di gestione si applica un tasso di cofinanziamento più elevato dell'80%; per gli svantaggi specifici dell'area derivanti da determinati requisiti obbligatori; per gli investimenti non produttivi; per il sostegno al Partenariato europeo per l'innovazione e al cofinanziamento del 100% di LEADER per i fondi trasferiti all'EAFRD.

Regole di disimpegno

97. La Commissione scommette automaticamente in qualsiasi parte di un impegno di bilancio per gli interventi di sviluppo rurale in un piano strategico della PAC che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per effettuare pagamenti intermedi in relazione alle spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno in seguito a quello dell'impegno di bilancio.

Le

il o

98. L'introduzione di questa rubrica sosterrà anche il Fondo marittimo europeo e la pesca, destinato ai finanziamenti alla politica comune della pesca (PCP), alla politica marittima dell'Unione e agli impegni internazionali dell'Unione nel campo della governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030. Sosterrà quindi la pesca sostenibile e l'acquacoltura e la conservazione delle risorse biologiche marine, nonché delle comunità locali che ne dipendono.

99. Tit Heading finanzia ulteriormente il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, LIFE, che fornirà ulteriore sostegno alla conservazione della biodiversità, tra cui Natura 2000, e alla trasformazione dell'Unione in una società pulita, circolare, energetica, a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima.

100. Per affrontare le conseguenze sociali ed economiche dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, sarà creato un meccanismo di transizione giusta, che include un Fondo di transizione giusta. L'assegnazione del Fondo di transizione giusta per il periodo 2021-2027 è di 7 500 milioni di euro. La chiave di distribuzione per il Fondo di transizione giusta sarà in linea con la proposta della Commissione, compresa l'importo massimo e la riduzione proporzionata dell'aiuto minimo. L'accesso al Fondo per la transizione giusta sarà limitato al 50% dell'allocazione nazionale per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati ad attuare l'obiettivo di raggiungere un'UE a neutralità climatica entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, secondo l'accettazione di tale impegno.

TITOLO 4 - GESTIONE DELLA MIGRAZIONE E DELLE FRONTIERE

101. Tla sua direzione finanze misure relative alla gestione delle frontiere esterne, migrazione e asilo, contribuendo così alla realizzazione dell'agenda di Bratislava e Roma. Un'azione coordinata a livello dell'UE offre un significativo valore aggiunto dell'UE, in quanto un controllo efficace delle frontiere esterne è un prerequisito per garantire una gestione più efficiente della migrazione e un elevato livello di sicurezza interna, salvaguardando al contempo il principio della libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione. I programmi di questa rubrica aiuteranno l'Unione europea e i suoi Stati membri a realizzare efficacemente un approccio globale alla migrazione.
102. Gli stanziamenti di impegno per la presente rubrica non supereranno i 22 671 milioni di euro:

GESTIONE DELLA MIGRAZIONE E DELLE FRONTIERE						
(Milioni di euro, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 324	2 811	3 164	3 282	3 672	3 682	3 736

Migrazione

103. Il Fondo per l'asilo e la migrazione sosterrà il lavoro degli Stati membri per fornire accoglienza ai richiedenti asilo e misure di integrazione. Sosterrà inoltre lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e migrazione e faciliterà un'efficace gestione della migrazione esterna, compresi i rimpatri e la cooperazione rafforzata con i paesi terzi, in particolare quelli confinanti con l'UE o vicini ai confini dell'UE. Le sinergie saranno garantite con la politica di coesione, che sostiene l'integrazione socio-economica, con la politica esterna, che esternamente veste la dimensione esterna, comprese le cause profonde della migrazione, e attraverso la cooperazione con i paesi terzi sulla gestione della migrazione e la sicurezza.

104. Lo stanziamento per il Fondo per l'asilo e la migrazione per il periodo 2021-2027 è di 8 705 milioni di euro e deve essere utilizzato come segue:

- a) 5 523 milioni di euro saranno destinati ai programmi nazionali attuati nell'ambito della gestione condivisa;
- b) 3 182 milioni di euro saranno destinati all'impianto tematico.

La struttura tematica include un componente dedicato e significant per azioni su misura per affrontare la migrazione esterna.

Le assegnazioni agli Stati membri si baseranno su criteri oggettivi legati all'asilo, alla migrazione e all'integrazione legale e alla lotta contro la migrazione irregolare, compresi i rimpatri, e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a partire dal 2025 sulla base degli ultimi dati statistici disponibili.

Gestione delle frontiere

105. Il Fondo integrato di gestione delle frontiere fornirà sostegno alla responsabilità condivisa di garantire le frontiere esterne salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione e faciliterà il commercio legittimo, contribuendo a un'unione doganale sicura ed efficiente. Synergy sarà garantita con strumenti di politica estera, al fine di contribuire alla protezione delle frontiere e alla gestione della migrazione esterna attraverso la cooperazione con i paesi terzi.

106. Tenuto conto delle esigenze particolari degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e Grecia a 25 milioni di euro nel Fondo per l'asilo e la migrazione e a 25 milioni di euro nel Fondo integrato per la gestione delle frontiere.

107. Lo stanziamento per il Fondo integrato per la gestione delle frontiere per il periodo 2021-2027 è pari a 5 505 milioni di euro e deve essere utilizzato come segue:
- a) 893 milioni di euro per lo strumento di sostegno finanziario all'esercizio del controllo doganale;
 - b) 4 612 milioni di euro per lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e il visto, di cui:
 - 3 228 milioni di euro saranno destinati ai programmi nazionali sotto la gestione condivisa, di cui 189 milioni per il regime speciale di transito;
 - 1 384 milioni di euro saranno destinati all'impianto tematico.

La struttura tematica comprende una componente dedicata e significativa per azioni su misura per affrontare la migrazione esterna.

Le assegnazioni agli Stati membri (b) si baseranno su criteri oggettivi legati alle frontiere terrestri esterne, alle frontiere marittime esterne, agli aeroporti e agli uffici consolari e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a partire dal 2025 sulla base degli ultimi dati statistici disponibili per tali criteri.

108. Le misure saranno integrate da un'Agenzia europea rafforzata della guardia di frontiera e costiera (EBCGA), con una busta complessiva di 5 148 milioni di euro, e da un aumento dei contributi degli Stati membri in natura per sostenere gli Stati membri in prima linea.

TESTA5 - SICUREZZA E DIFESA

109. Le azioni previste dalla presente Informativa costituiscono programmi mirati alla sicurezza e alla difesa, in cui la cooperazione a livello dell'Unione offre un valore aggiunto elevato, che riflette la mutata situazione geopolitica e le nuove priorità politiche dell'UE. Ciò include azioni in materia di sicurezza interna, risposta alle crisi e smantellamento nucleare, nonché nel settore della difesa.

110. Il livello degli impegni per questa rubrica non supererà i 13 185 milioni di euro:

TITOLO 5 - SICUREZZA E DIFESA						
(Milioni di euro, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 700	1 725	1 737	1 754	1 928	2 078	2 263

Sicurezza

111. Financing da questa rubrica sosterrà il Fondo per la sicurezza interna, che contribuirà a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione in particolare, in particolare la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità grave e organizzata e la criminalità informatica, nonché assistendo e proteggendo le vittime della criminalità. Finzierà inoltre azioni dedicate alla gestione della migrazione esterna in relazione alla lotta contro la migrazione illegale e il traffico di esseri umani.

112. Lo stanziamento per il Fondo interno per il periodo 2021-2027 è di 1 705 milioni di euro e deve essere utilizzato come segue:

- a) 1 194 milioni di euro saranno destinati ai programmi nazionali attuati nell'ambito della gestione condivisa;
- b) 511 milioni di euro saranno destinati all'impianto tematico.

La struttura tematica comprende una componente dedicata e significativa per azioni su misura per aggiungere la migrazione esterna.

113. Al fine di sostenere la sicurezza nucleare in Europa, sarà concesso un sostegno specifico allo smantellamento delle seguenti centrali nucleari:

- 490 milioni di euro per Ignalina in Lituania per il 2021 - 2027 con un tasso di contribuzione UE dell'86%;
- 50 milioni di euro a Bohunice in Slovacchia per il 2021 - 2025 con un tasso massimo di contribuzione dell'UE del 50%;
- 57 milioni di euro a Kozloduy in Bulgaria per il 2021 - 2027 con un tasso massimo di contribuzione dell'UE del 50%.

Saranno inoltre forniti 448 milioni di euro per la sicurezza nucleare e lo smantellamento degli impianti propri dell'UE.

114. L'importo di Europol sarà superiore di almeno il 10% rispetto al livello del 2020 in termini reali.

Difesa

115. I finanziamenti della direzione europea comprenderanno anche un contributo finanziario di 7 014 milioni di euro per il Fondo europeo di difesa (FES) volto a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale della difesa europea che sosterrà le azioni di cooperazione industriale e la cooperazione transfrontaliera in tutta l'Unione, in ogni fase del ciclo industriale dei prodotti e delle tecnologie di difesa. Il progetto del programma garantirà la partecipazione delle industrie della difesa di tutte le dimensioni, comprese le PMI e le mid cap, una croce all'Unione, rafforzando e migliorando così l'offerta di difesa e le catene del valore. Contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione europea e alla capacità di collaborare con partner strategici e sostiene progetti coerenti con le capacità di difesa a priori comunemente concordati dagli Stati membri, anche nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.
116. Un contributo finanziario di 1 500 milioni di euro sarà dato allo strumento Connecting Europe per adattare le reti TEN-T alle esigenze di mobilità militare.

HEADING 6 - QUARTIERE E IL MONDO

117. La sua intenzione finanzia l'azione esterna e l'assistenza dell'Unione ai paesi che si preparano all'adesione all'Unione. Un maggiore coordinamento tra politiche esterne e interne garantirà una corretta attuazione dell'Agenda 2030 per gli sviluppi sostenibili, l'accordo di Parigi sul clima, la strategia globale dell'UE, il consenso europeo sullo sviluppo, la politica di vicinato europea e la dimensione esterna della migrazione, compreso il quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di migrazione. Una politica esterna moderata dimostrerà il valore aggiunto dell'UE aumentando l'efficacia e la visibilità e rendendo l'Unione meglio attrezzata per perseguire i suoi obiettivi e i suoi valori a livello globale, in forte coordinamento con gli Stati membri.
118. Le spese per l'Africa subsahariana, i Caraibi e il Pacifico attualmente finanziate attraverso l'attuale Fondo europeo di sviluppo saranno integrate in questa rubrica.
119. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica non supereranno i 98 419 milioni di euro:

NEIGHBOURHOOD E IL MONDO						
(Milioni di euro, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 309	15 522	14 789	14 056	13 323	12 592	12 828

Azione esterna

120. Se al fine di aumentare la coerenza, la trasparenza, la flessibilità e l'efficacia della cooperazione esterna dell'UE, la maggior parte degli strumenti esistenti sarà fusa in uno strumento di vicinato, di sviluppo e di cooperazione internazionale con una busta finanziaria totale di
70 800 milioni di euro, di cui:
- i. Programmi geografici: 53 805 milioni di euro, di cui almeno 17 217 milioni per il vicinato, pur mantenendo un adeguato equilibrio geografico, e almeno 26 000 milioni di euro per l'Africa subsahariana;
 - ii. 5 665 milioni di euro per i programmi tematici;
 - iii. EUR 2 835 milioni per le azioni di risposta rapida;
 - iv. 8 495 milioni di euro per le sfide e le priorità emergenti per affrontare circostanze impreviste, nuove esigenze o sfide emergenti, come situazioni di crisi e post-crisi o pressione migratoria, o nuove iniziative o priorità guidate dall'Unione.
121. In condizioni simili a quelle dell'attuale Fondo europeo di sviluppo e per il periodo 2021-2027, gli stanziamenti inutilizzati per l'impegno e i pagamenti previsti da questo strumento saranno automaticamente trasferiti all'esercizio successivo e gli stanziamenti disimpegnati potranno essere nuovamente messi a disposizione.
122. I finanziamenti esterni saranno soggetti a norme sulla condizionalità, anche per quanto riguarda il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e della legge internazionale.
123. L'assegnazione dello strumento di aiuto umanitario, l'assistenza dell'UE per salvare e preservare vite umane, prevenire le sofferenze umane e salvaguardare le popolazioni colpite da catastrofi naturali o crisi causate dall'uomo, sarà di 9 760 milioni di euro.

124. L'azione external finanziaria inoltre un contributo finanziario di 2 375 milioni di euro per la politica estera e di sicurezza comune e di 444 milioni di euro per i paesi e i territori d'oltremare, tra cui la Groenlandia.

Assistenza preadesione

125. Lo stanziamento per lo Strumento per la Preadesione, a sostegno dei beneficiari nel loro percorso verso il soddisfacimento dei criteri di adesione, sarà pari a 12 565 milioni di euro.

La struttura europea di pace

126. Uno strumento di pace europeo sarà istituito come strumento fuori bilancio per finanziare azioni nel campo della sicurezza e della difesa che il Consiglio potrà decidere, sostituendo l'attuale strumento di pace africano e il meccanismo di Athena. Il massimale finanziario per lo strumento per il periodo 2021-2027 sarà di 5 000 milioni di euro e sarà finanziato come voce fuori bilancio al di fuori del QFP attraverso contributi degli Stati membri basati su una chiave di distribuzione dell'RNL.

TITOLO 7 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EUROPEA

127. Una Pubblica Amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla più ampia base geografica possibile, svolge un ruolo cruciale nel sostenere l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse comune europeo. Allo stesso tempo, pur ricordando gli sforzi di riforma precedenti e in corso, i cittadini europei si aspettano che ogni amministrazione pubblica e il suo personale operino nel modo più efficiente possibile. Nel contesto di un'Unione di 27 Stati membri è necessario continuamente a migliorare queste riforme e migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia della Pubblica amministrazione europea.
128. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che consiste nella spesa amministrativa delle istituzioni e delle scuole europee e dei pension, non supereranno i 73 102 milioni di euro:

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EUROPEA						
(Milioni di euro, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 021	10 215	10 342	10 454	10 554	10 673	10 843
di cui : spese amministrative delle istituzioni						
7 742	7 878	7 945	7 997	8 025	8 077	8 188

I massimali saranno fissati in modo da evitare margini eccessivi e riflettere gli adeguamenti salariali attesi, la progressione della carriera, i costi pensionistici e altre ipotesi pertinenti.

129. Le spese di sostegno al programma dovrebbero continuare ad essere collegate alle spese operative all'interno delle rispettive buste o area politica del programma. Per aumentare la trasparenza e il controllo, le spese amministrative e di sostegno ai programmi dovrebbero essere monitorate e segnalate in tutte le rubriche in modo regolare e globale. Nel contesto di un'Unione di 27 Stati membri, tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero adottare un approccio globale e mirato per considerare il numero di dipendenti e sono invitate a ridurre le spese amministrative ove possibile.
130. Tutte le istituzioni, gli organismi, le agenzie e le loro amministrazioni dell'UE dovrebbero condurre un regolare controllo del personale che garantisca l'ottimizzazione delle risorse del personale al livello attuale e che continui a cercare incrementi di efficienza nelle spese nonsalariali, anche intensificando la cooperazione interistituzionale, come nel settore dell'IT, degli appalti e degli edifici e del congelamento delle spese non salariali.
131. Riconoscendo che il pacchetto di riforma del regolamento del personale del 2013 contiene disposizioni chiare e precise, la rendicontazione e la necessaria valutazione dell'attuale riforma devono servire da base per ogni possibile revisione successiva del regolamento del personale. La Commissione è invitata nella sua valutazione e le eventuali proposte successive ad affrontare i ricorsi quali l'avanzamento di carriera, l'entità e la durata delle quote, l'adeguatezza del sistema fiscale, il prelievo di solidarietà e la sostenibilità del sistema pensionistico.
132. Per controllare e gestire ulteriormente la spesa amministrativa, gli incrementi di efficienza e le misure applicate in amministrazioni comparabili potrebbero fungere da punto di riferimento.

Le

il o

Flessibilità: Strumenti speciali tematici

133. La flessibilità sarà fornita anche attraverso strumenti speciali tematici dedicati che forniscono ulteriori mezzi finanziari per rispondere a specifici eventi impreveduti. È la natura di questi strumenti che vengono utilizzati solo in caso di necessità. Occorre quindi definire i criteri di selezione per la loro mobilitazione. Nello spirito dell'obiettivo generale di consolidare e snellire la spesa dell'UE, si dovrebbero evitare duplicazioni tra questi strumenti e con i programmi di spesa e un'ulteriore esplorazione della sinergia. Le complesse norme per il rimescolamento degli importi tra gli strumenti e il riporto di importi inutilizzati negli anni successivi dovrebbero essere semplificate e armonizzate.
134. Senza pregiudizio per lo strumento Single Margin, l'importo totale massimo degli strumenti Special S per il 2021-2027 al di fuori dei massimali sarà di 20 106 milioni di euro, per poter affrontare nuove priorità ed eventi impreveduti alla luce della situazione in rapida evoluzione dopo COVID-19, di cui 5 000 milioni di euro saranno disponibili per una nuova riserva speciale di adeguamento alla Brexit per farsi conseguire le conseguenze negative negli Stati membri e nei settori più colpiti. La Commissione è invitata a presentare una proposta entro novembre 2020.
135. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, uno strumento di solidarietà e di soccorso d'emergenza che offre assistenza una tantum per sostenere i lavoratori che perdono il posto di lavoro negli eventi di ristrutturazione legati alla globalizzazione, compresi quelli causati dall'automazione e dalla digitalizzazione, non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di euro (prezzi 2018). Gli importi saranno mobilitati al di là dei massimali del QFP per gli impegni e i pagamenti.

136. Una nuova busta della Riserva di solidarietà e di Aiuto d'Emergenza (SEAR) dovrebbe coprire il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (EUSF) e la Riserva di aiuto all'emergenza (EAR). Può essere utilizzato per rispondere alle situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi negli Stati membri e nei paesi candidati all'uso del FES, e per una risposta rapida a specifiche esigenze di emergenza all'interno dell'UE o in situazioni terzea seguito di eventi che non potevano essere previsti, in particolare la risposta alle emergenze e le crisi umanitarie (Riserva di aiuti di emergenza). Dovrebbero essere definiti criteri e modalità chiari per il suo utilizzo.

L'importo annuo della Riserva è fissato a 1 200 milioni di euro (prezzi 2018). La decisione sui trasferimenti di consentire la sua mobilitazione è presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. La Riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione come disposizione. L'annuale amount può essere utilizzato fino all'anno n. 1. L'importo derivante dall'anno precedente è estratto per primo.

Gli importi saranno mobilitati al di là dei massimali del QFP per gli impegni e i pagamenti.

Entro il 1o ottobre di ogni anno, almeno un quarto dell'importo annuo per l'anno n rimane disponibile per coprire le esigenze che sorgono fino alla fine di tale anno. A partire da 1 October, la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata sia per le operazioni interne che per le operazioni esterne per coprire le esigenze derivanti fino alla fine di quell'anno.

Flessibilità: Strumenti speciali non tematici

137. Il Global Margin for Commitments (GMC), il Global Margin for Payments (GMP) e il Contingency Margin (CM) saranno sostituiti da uno strumento a margine singolo (SMI). Questo strumento sarà in grado di utilizzare impegni e/o pagamenti attingendo a:

- Nel caso degli abeti, i margini di una o più rubriche del QFP sono rimasti disponibili al di sotto dei massimali del QFP degli esercizi precedenti a partire dall'esercizio 2021, da mettere a disposizione negli anni 2022-2027 e da compensare completamente con i margini dei rispettivi precedenti years.

- Solo se gli importi disponibili ai sensi del primo trattino, se presenti e come ultima risorsa, sono insufficienti, un importo supplementare che deve essere pienamente compensato con i margini per gli esercizi correnti o futuri. Gli importi così compensati non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

Ad eccezione dei margini di pagamento menzionati nel primo trattino, gli importi possono essere mobilitati al di là dei rispettivi massimali annuali in relazione a un bilancio annuale o di modifica per consentire il finanziamento di spese imprevedute specifiche che non potrebbero essere finanziate entro i limiti dei massimali disponibili. Per i margini di pagamento indicati nel primo ricorso, la Commissione modifica il massimale di pagamento per gli anni 2022-2027 verso l'alto di importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento del QFP dell'anno n-1 nell'ambito dell'aggiustamento tecnico annuale del quadro finanziario.

L'importo annuo totale mobilitato per questo strumento in relazione a un bilancio di modifica o annuale non deve superare lo 0,04% dell'RNL dell'UE negli impegni e lo 0,03% dell'RNL dell'UE nei pagamenti e deve essere coerente con il tetto delle risorse proprie.

Inoltre, l'adeguamento annuo al rialzo del massimale di pagamento non deve superare i seguenti importi (nei prezzi del 2018) per gli anni 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento originale degli anni pertinenti:

2025 – 8 000 milioni di euro

2026 – 13 000 milioni di euro

2027 – 15 000 milioni di euro.

138. Lo strumento Flessibilità sarà uno strumento non tematico per consentire il finanziamento di specifiche spese impreviste in impegni e pagamenti corrispondenti che altrimenti non potrebbero essere finanziati. Il massimale annuo dello strumento Flessibilità sarà fissato a 772 milioni di euro (prezzi 2018). L'importo annuo può essere utilizzato fino all'anno n. 2. L'importo degli anni precedenti è estratto per primo, in ordine di età.

Gli importi saranno mobilitati al di là dei massimali del QFP per gli impegni e i pagamenti.

139. Non vi sono finanziamenti per strumenti speciali derivanti dalla de-impegni.

Le

il o

III. PARTE II : REVENUE

140. Gli accordi relativi alle risorse proprie dovrebbero essere guidati dagli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, compresa un'equa ripartizione degli oneri. L'importo totale delle risorse proprie destinate al bilancio dell'Unione per coprire gli stanziamenti annuali per i pagamenti non deve superare l'1,40% della somma di tutti i LCI degli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti annui per gli impegni non supera l'1,46% della somma di tutti i GNI degli Stati membri. Sarà mantenuto un rapporto ordinato tra gli stanziamenti per gli impegni e la spesa dei pagamenti.
141. Il nuovo sistema di risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del primo mese dopo la ricezione della notifica del completamento delle procedure per la sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti gli elementi si applicheranno retroattivamente da 1° gennaio 2021. Gli Stati membri procederanno quanto prima all'approvazione della nuova decisione sulle risorse proprie, conformemente ai loro requisiti costituzionali nazionali.
142. Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio sui metodi e le procedure per rendere disponibili risorse proprie e sulle misure per soddisfare i requisiti di liquidità, la Commissione è invitata a valutare la presentazione di una proposta di revisione al fine di affrontare le sfide relative alla disponibilità di risorse proprie.

Risorse proprie tradizionali

143. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Stati membri conservano, a titolo di riscossione dei costi, il 25% degli importi da essi raccolti.

Risorsa propria basata sull'IVA

144. L'attuale risorsa propria basata sull'IVA sarà sostituita dal metodo alternativo semplificato e raffinato della Commissione a partire da gennaio 2019 con un'aliquota uniforme dello 0,3% che si applicherà alle basi IVA di tutti gli Stati membri determinata secondo la metodologia raffinata proposta dalla Commissione. Per ogni Stato membro, l'imponibile IVA da prendere in considerazione per tale scopo non deve superare il 50% del reddito nazionale lordo.

Nuove risorse proprie

145. Nei prossimi anni l'Unione lavorerà per riformare il sistema delle risorse proprie e introdurre nuove risorse proprie.

146. Come primo passo, una nuova risorsa propria sarà introdotta e si applicherà a partire dal 1o gennaio 2021, composta da una quota dei ricavi derivanti da un contributo nazionale calcolato sul peso dei rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati con un tasso di chiamata di 0,80 euro al chilogrammo con un meccanismo per evitare un impatto eccessivamente regressivo sui contributi nazionali.

147. Come ulteriori risorse proprie, la Commissione metterà verso il rward nel primo semestre di proposte 2021 su un meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio e su un prelievo digitale in vista della loro introduzione al più tardi entro il 1o gennaio 2023.

148. La Commissione è invitata a presentare una proposta riveduta sull'ETS, eventualmente contraria all'aviazione e al settore marittimo.

149. Infine, l'Unione, nel corso del prossimo QFP, lavorerà per l'introduzione di altre risorse proprie, che possono includere un'imposta sulle transazioni finanziarie.

150. I proventi delle nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzati per il rimborso anticipato del prestito Next Generation EU. La Commissione è invitata a proporre a tempo debito una revisione del QFP.

Risorsa propria basata su GNI

151. Il metodo di applicazione di un tasso di chiamata uniforme per determinare i contributi degli Stati membri alla risorsa propria esistente in base al reddito nazionale lordo (RNL) rimarrà invariato, senza pregiudizio per il paragraph 152.

Correzioni

152. Per il periodo 2021-2027, le correzioni forfettarie ridurranno il contributo annuale basato sull'RNL di Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia e nel contesto del sostegno alla ripresa e alla resilienza, nonché della Germania. Gli Stati membri beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuale basato sul reddito nazionale lordo nel 2020, i prezzi dei prezzi pari a:

- Danimarca: 377 milioni di euro;
- Germania: 3 671 milioni di euro;
- Paesi Bassi: 1 921 milioni di euro;
- Austria: 565 milioni di euro;
- Svezia: 1 069 milioni di euro.

153. Queste riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri in base al loro RNL.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (EU-27)								
<i>(milioni di euro - prezzi correnti)</i>								
Stanzamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e	20.919	21.288	21.125	20.984	21.272	21.847	22.077	149.512
2. Coesione, resilienza e valori	52.786	55.314	57.627	60.761	63.387	66.536	70.283	426.694
2a. Coesione economica, sociale e territoriale	48.191	49.739	51.333	53.077	54.873	56.725	58.639	372.577
2b. Resilienza e valori	4.595	5.575	6.294	7.684	8.514	9.811	11.644	54.117
3. Risorse naturali e ambiente	58.624	56.519	56.849	57.003	57.112	57.332	57.557	400.996
Di cui: spese di mercato e pagamenti diretti	40.925	41.257	41.518	41.649	41.782	41.913	42.047	291.091
4. Migrazione e gestione delle frontiere	2.467	3.043	3.494	3.697	4.218	4.315	4.465	25.699
5. Sicurezza e difesa	1.805	1.868	1.918	1.976	2.215	2.435	2.705	14.922
6. Il vicinato e il mondo	16.247	16.802	16.329	15.830	15.304	14.754	15.331	110.597
7. La Pubblica Amministrazione europea	10.635	11.058	11.419	11.773	12.124	12.506	12.959	82.474
Di cui: spese amministrative delle istituzioni	8.216	8.528	8.772	9.006	9.219	9.464	9.786	62.991
TOTALE IMPEGNO APPROPRIATIONS	163.483	165.892	168.761	172.024	175.632	179.725	185.377	1.210.894
TOTALE PAGAMENTO APPROPRIATIONS	166.140	167.585	165.542	168.853	172.230	175.674	179.187	1.195.211
OUTSIDE IL MFF	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
Riserva di solidarietà e aiuto d'emergenza	1.273	1.299	1.325	1.351	1.378	1.406	1.434	9.467
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	197	201	205	209	214	218	222	1.467
Riserva di aggiustamento della Brexit	Palermo.	Palermo.	Palermo.	Palermo.	Palermo.	Palermo.	Palermo.	5.306
Strumento di flessibilità	819	836	852	869	887	905	923	6.091
TOTALE TOTALE IL MFF	2.290	2.336	2.383	2.430	2.479	2.528	2.579	22.331
TOTALE MFF - OUTSIDE THE MFF	165.773	168.228	171.144	174.454	178.111	182.253	187.956	1.233.225

Il totale della Riserva di Aggiustamento della Brexit nei prezzi correnti si basa sul deflatore del 2% e presuppone che l'intera busta sia disponibile nel 2021. Questo senza pregiudizio per la futura proposta giuridica.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (EU-27)

(Prezzi 2018 milioni di euro)

Stanziamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e	19.712	19.666	19.133	18.633	18.518	18.646	18.473	132.781
2. Coesione, resilienza e valori	49.741	51.101	52.194	53.954	55.182	56.787	58.809	377.768
2a. Coesione economica, sociale e territoriale	45.411	45.951	46.493	47.130	47.770	48.414	49.066	330.235
2b. Resilienza e valori	4.330	5.150	5.701	6.824	7.412	8.373	9.743	47.533
3. Risorse naturali e ambiente	55.242	52.214	51.489	50.617	49.719	48.932	48.161	356.374
Di cui: spese di mercato e pagamenti diretti	38.564	38.115	37.604	36.983	36.373	35.772	35.183	258.594
4. Migrazione e gestione delle frontiere	2.324	2.811	3.164	3.282	3.672	3.682	3.736	22.671
5. Sicurezza e difesa	1.700	1.725	1.737	1.754	1.928	2.078	2.263	13.185
6. Il vicinato e il mondo	15.309	15.522	14.789	14.056	13.323	12.592	12.828	98.419
7. La Pubblica Amministrazione europea	10.021	10.215	10.342	10.454	10.554	10.673	10.843	73.102
Di cui: spese amministrative delle istituzioni	7.742	7.878	7.945	7.997	8.025	8.077	8.188	55.852
TOTALE IMPEGNO APPROPRIATIONI	154.049	153.254	152.848	152.750	152.896	153.390	155.113	1.074.300

TOTALE PAGAMENTO APPROPRIATIONI	156.557	154.822	149.936	149.936	149.936	149.936	149.936	149.936
	1.061.058							

OUTSIDE THE MFF	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
Riserva di solidarietà e aiuto d'emergenza	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	8.400
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	186	186	186	186	186	186	186	1.302
Brexit Adjustment Reserve	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5.000
Strumento di flessibilità	772	772	772	772	772	772	772	5.404
TOTALE TEMPO IL MFF	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	20.106

TOTALE MFF - OUTSIDE IL MFF	156.207	155.412	155.006	154.908	155.054	155.548	157.271	1.094.406
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------